

La pubblicazione e la diffusione dei dati dell'anagrafe non è consentita se non in forma collettiva in modo che non se ne possa fare alcun riferimento individuale.

### Art. 3

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

Stato di previsione dell'Entrata

	Competenza	Cassa
--	------------	-------

Variazioni in aumento

Cap. 024002080 - « Assegnazioni statali per edilizia residenziale legge 5 agosto 1978, n. 457 »	L. 100.000.000	L. 100.000.000
---	----------------	----------------

Stato di previsione della Spesa

Variazioni in aumento

Cap. 047004704 - « Anagrafe regionale dell'utenza - art. 2, lett. f, legge 5 agosto 1978, n. 457 » (Capitolo di nuova istituzione)	L. 100.000.000	L. 100.000.000
--	----------------	----------------

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 2 maggio 1980

Tomelleri

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1980, n. 34.

**Finanziamento e integrazione della legge regionale 3 aprile 1980, n. 21 relativa a « Formazione dell'anagrafe dell'utenza degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruente del contributo statale ».**

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

### Art. 1

Per la formazione dell'anagrafe dell'utenza degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruente del contributo statale è autorizzata per il 1980 una spesa di L. 100 milioni da erogare al Consorzio regionale fra gli I.A.C.P. del Veneto.

Alla copertura della spesa di cui al precedente comma, si provvede a carico dei fondi di cui all'art. 2, lett. f) della legge 5 agosto 1978, n. 457.

### Art. 2

La pubblicazione e la diffusione dei dati riassuntivi o generali dell'anagrafe non è soggetta al preventivo parere della Giunta regionale.